# CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **43**
Del **18/10/2024**

**COPIA**
Reg. Gen. N. **585**

**POLIZIA MUNICIPALE**

OGGETTO : DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE SANITARIO E RIFUGIO IN FAVORE DELLA SOCIETà VARCA GROUP SRL-PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024
IMPORTO € 17.500 OLTRE IVA
CIG:B3A1C75278

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 22/03/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

VISTO che ai sensi e per gli effetti della normativa appresso indicata (Leggi in materia di tutela degli animali d' affezione e la disciplina degli interventi a carico dell'Amministrazione locale Legge 281/91 – Legge Regionale 41/90 – Legge Regionale n. 4 anno 2000 – DCA n. 197 anno 2012 – DCA n. 67/18 e successivi) il Comune di Montalto Uffugo ha l'obbligo di assicurare la cura, custodia, mantenimento dei cani randagi catturati dalla squadra Asp e/o comunque rinvenuti nel proprio territorio, presso strutture idonee, attrezzate e conformi a legge, sottoposte al controllo dei servizi veterinari dell'ASP, competenti per territorio;
VISTO che il Comune di Montalto Uffugo (CS) non dispone di canile pubblico ove ricoverare i cani randagi catturati o, comunque, presenti/rinvenuti nel suo territorio e bisognevoli di cure e custodia;
RICHIAMATI integralmente gli atti della pregressa procedura di gara con cui si continuava a garantire, nelle more della definizione della gara gestita dall'Ufficio Finanziario c/o la CUC di Rende, la cura ed il benessere dei cani già ingressati ed ingressandi nella struttura convenzionata, Varca Group srl;
DATO ATTO della comunicazione di scadenza della convenzione relativa all'indispensabile servizio de quo effettuata tanto al nuovo Sindaco nella qualità, quanto al Resp. del servizio finanziario dell'ente nella

qualità di Rup per la gara di appalto tesa all'affidamento/aggiudicazione ad un unico operatore del servizio canile rifugio e sanitario per tutti i cani di proprietà del Sindaco attualmente ancora dislocati in diverse strutture;
VISTO che, in data 14.10. 2024 con prot. ricezione PM N° 1252/24, il Responsabile dell'Ufficio Finanziario dell'Ente, Dott. Angelo Baffa,rup della nuova gara di appalto, comunicava a mezzo pec che: "…vista l'intervenuta scadenza della convenzione al 30 settembre 2024 e vista la gara in itinere, si richiede di voler prorogare il servizio canile sanitario e rifugio con affidatario Varca Group in oggetto fino al 31.12.24".
Recepito l'esito e lo stato degli atti di gara , testè riportato, si procedeva ad interpellare la Società Varca Group Srl per acquisire disponibilità alla continuazione della convenzione in via d'urgenza ai medesimi patti e condizioni, per ulteriori ed ultimi mesi tre decorrenti dal mese di Ottobre al mese di Dicembre 2024 e, comunque per il tempo necessario all'espletamento e conclusione della gara su indicata;
CHE la Società Varca Group Srl, nella qualità, dopo aver dato atto della riapertura del canile sanitario, dichiarava disponibilità alla prosecuzione del rapporto , vista l'urgenza della situazione, per la durata indicata e relativa al servizio di cura, affidamento e custodia cani randagi il tutto ai medesimi patti e condizioni contemplati nella precedente convenzione;
CHE al fine di tutelare la salute dei cani già catturati, onde evitare stress e disagi ai medesimi, derivanti dal loro trasferimento/movimentazione, in considerazione di quanto sopra, appare opportuno e necessario procedere all'affidamento in continuazione del servizio di cui trattasi all'attuale affidatario, nella cui struttura sono presenti n. 70 cani di proprietà del sindaco del comune di Montalto Uffugo, bisognevoli di custodia;
CONSIDERATO altresì che occorre garantire l'essenziale servizio canile, in difetto del quale si avrebbero risvolti negativi di natura sociale, igienico sanitari e di incolumità pubblica, e garantire, al contempo il benessere dei cani randagi che risulterà necessario ingressare nella struttura canile sanitario perché feriti,investiti ecc. e dare loro l'assistenza medica prevista per legge ad opera del servizio sanitario veterinario all'uopo preposto;
DATO ATTO, per espressa accettazione intervenuta, che al presente rapporto si applicheranno le medesime pattuizioni, prezzi, termini e condizioni contemplate nella convenzione/scrittura privata con valore contrattuale sottoscritta il 06/06/23 da intendersi richiamata nella sua interezza e integrata automaticamente nell'ipotesi di ius superveniens, nonché prorogata e contemplante la risoluzione della medesima, laddove la procedura di gara avviata dall'Ufficio Finanziario dell'Ente dovesse essere completata con aggiudicazione prima dello scadere del termine su indicato e, comunque, da considerarsi risolta solo dopo aver concluso il trasferimento dei cani di proprietà del Sindaco del comune di Montalto Uffugo presso la struttura del nuovo aggiudicatario;
CONSIDERATE le ragioni di necessità connotanti la fattispecie che ci occupa, l'urgenza di fronteggiare, nella contingenza attuale, il fenomeno randagismo in ambito comunale in esponenziale crescita, nonchè l'obbligo gravante in capo all'Amministrazione Comunale di garantire/assicurare con continuità l'esecuzione del servizio canile che, ex art. 163 Tuel, è un servizio pubblico necessario e non interrompibile, stante la sua natura sanitaria e ambientale coinvolgente la salute collettiva e finalizzato a garantire anche l'incolumità della cittadinanza e il benessere animale;
DATO ATTO che l'art. 17 co 2 D.Lgs 36/23 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
DATO ATTO che l'importo complessivo necessitante per l'espletamento del servizio canile rifugio e sanitario, nella specie, rapportato all'arco temporale stabilito, al numero dei cani già presenti in struttura ed alla previsione di ingresso nel sanitario di N° 3 esemplari randagi, ammonta ad €17.500,00 e consente un affidamento diretto con applicazione della procedura di cui all' art 50 lett.b in relazione all'art. 14 del D.Lgs 36/23;
RICHIAMATO l'art. 192 co.1 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATO l' Art. 50 del D. Lgs. n. 36/23 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e l'allegato I.1 del medesimo codice che prescrive che " le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità: **lett. B) affidamento diretto dei servizi e forniture…di importo inferiore a 140.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze**

**pregresse idonee alle prestazioni contrattuali**….
RICORRENDO, in base a quanto acquisito ed in forza della puntuale esecuzione del rapporto, in capo alla società "Varca Group r.l." i requisiti di legge per lo svolgimento del servizio essendo questa annoverata tra gli operatori economici con strutture idonee ed accreditate c/o ASP per l'esecuzione dell'attività e servizio in parola secondo la disciplina nazionale, regionale e locale vigente in materia;
DATO ATTO che le"ragioni" poste a base della scelta/individuazione del contraente (previo richiamo dell'art. 49 co 4 del D.Lgs 36/23 che nella specie trova necessitata applicazione)sono da ravvisarsi nella sua affidabilità, correttezza e precisione nell'esecuzione del pregresso rapporto con l'Ente, nonché nella necessità di evitare ai cani, già detenuti nella struttura ripetuti trasferimenti, negativi per il loro benessere e dato atto, altresì, che la struttura Varca essendo vicina, in ambito provinciale, al territorio del Comune di Montalto Uffugo ha sempre assicurato un tempestivo ingresso in struttura dei cani provenienti dal Comune garantendo ai veterinari del servizio sanitario ed alla squadra catturante della medesima Azienda sanitaria , competente materiae, di esperire soccorso ai cani (sovente feriti) necessitanti di loro prelievo per cure ;
RITENUTO, pertanto, di affidare l'esecuzione del servizio in oggetto al canile Varca Group Srl, in p.l.r.p.t., con sede a Cassano allo Ionio C.da Prainetta (CS) 87011 (PI. 0265160781);
RICHIAMATA l'approvata scrittura privata contemplante oggetto, termini e condizioni del contratto con cui si è affidato il servizio de quo, sottoscritta tra le parti .
TENUTO CONTO che l'ufficio finanziario dell'Ente ha comunicato e accertato la copertura di spesa sul capitolo di bilancio 1022 anno corrente, a ciò dedicato, per la prosecuzione, necessitata ed urgente, dell'affidamento del servizio di cui trattasi, pari ad € 17.500,00 oltre Iva;
DATO ATTO che la Società Varca Group ha già precedentemente inviato , su richiesta, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 di possesso dei requisiti di carattere generale, nuovo art. 94 D.Lgs 36/23 ,nonché ricorrenza sussistenza requisiti tecnico professionali e che sarà accertata la perduranza della loro ricorrenza e veridicità di quanto dichiarato;
Che è stata accertata la regolarità della Società Varca Group rispetto agli obblighi contributivi INPS, Inail, CNCE attraverso acquisizione del **Durc** di cui si riportano estremi: Num. Prot. INPS 41768683 data richiesta 9.07.24 scad. 6.11.24;
DATO ATTO che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente (scheda di indizione AD3)caricata su piattaforma traspare ID Appalto ec7a2fr2-979e-427c-ab82-8ff34bb7f660 è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro,servizi e forniture, il codice di identificazione del procedimento e che è stato assegnato il seguente codice CIG: B3A1C75278;
Dato atto del codice univoco di fatturazione 8E1UB7

Tutto quanto sopra

DETERMINA

La premessa da intendersi parte sostanziale ed integralmente ivi riportata;
**Di affidare** alla Società Varca Group rl, in p.l.r.p.t., con sede a Cassano allo Ionio (CS) alla C.da Prainetta P.IVA 02651600781, per il periodo Ottobre-Dicembre 2024, in prosecuzione, il servizio essenziale di canile sanitario e rifugio e, dunque, l'espletamento del servizio di ricovero/ingresso, cure sanitarie dei cani randagi catturati e catturandi del Comune di Montalto Uffugo ed il loro mantenimento e custodia, al costo giornaliero onnicomprensivo di € 2,70 oltre IVA per singolo cane ed € 100,00 oltre Iva, per lo smaltimento delle carcasse in ipotesi di decesso in canile.
**Di impegnare**, pertanto, ai sensi dell'art. 183 TUEL e del principio contabile applicato ALL. 4/2 al D. Lgs 118/2011, per le motivazioni e finalità di cui alle premesse la somma/spesa di € 17.500,00 (euro diciassettemilacinquecento/00) Iva esclusa- CIG: B3A1C75278 - da imputare, sul capitolo di bilancio anno 2024 n° 1022, dedicato al randagismo, al fine di assicurare il benessere animale e garantire il servizio di canile rifugio e sanitario per i randagi del territorio del Comune presso la struttura affidataria denominata Varca Group srl con sede in Cassano allo Ionio CS, C.da Prainetta, P.I. 02651600781.
Si dà atto che l'impegno de quo è rivolto a coprire le spese relative tanto alla cura mantenimento e custodia dei cani già presenti in struttura quanto quelle relative agli altri eventuali cani, che si renderà necessario ingressare ,i quali ( feriti, investiti, malati), in applicazione della normativa vigente, saranno trasportati nella struttura dell'affidatario, per cui vi è convenzione, dalla squadra cattura dell'ASP o dall'Ambulanza per ivi ricevere le prestazioni occorrenti da fornirsi ad opera dei medici veterinari dell'Asp territorialmente competente ed esercenti nella Varca Group.
**Di dare atto** che , ai sensi dell'art. 18 co 1 secondo periodo del D.Lgs 36/23 trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi e per gli effetti dell' art. 50 co 1 lett. B del medesimo decreto, il rapporto contrattuale

de quo si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata .

**Di precisare**,ulteriormente, ai sensi dell'art.192 TUEL, che il fine che si intende perseguire con il presente contratto è continuare a garantire l'essenziale ed obbligatorio servizio di canile rifugio e sanitario per i cani randagi catturati e catturandi di proprietà del Comune di Montalto Uffugo e tutelare, attraverso il loro ingresso nella struttura privata canile, la loro salute, mediante cura e soccorso medico ad opera dei sanitari dell'ASP territorialmente competente, e, in prosieguo, assicurare il loro mantenimento , custodia, con spese a carico dell'Ente, non disponendo di pubblico canile;

La durata del contratto è di mesi tre, da Ottobre a Dicembre 2024 salva definizione, prima della data da ultima indicata, della procedura di gara preparanda; nell'ipotesi di ricorrenza di tale circostanza la convenzione dovrà ritenersi risolta senza che l'affidatario, al quale, verranno riconosciuti i compensi fino ad allora maturati per l'esecuzione del servizio, abbia null'altro a pretendere. Sul punto, si precisa ulteriormente che per termine finale del rapporto contrattuale è da intendersi l'avvenuto, materiale e definitivo trasferimento dei cani di proprietà del Comune di Montalto Uffugo dalla struttura affidataria presso l'eventuale nuova struttura-canile che risulterà aggiudicataria dell'appalto in itinere di cui sopra.

**Di precisare** che la presente proposta di determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 d.Lgs. 267/2000, ad opera del Responsabile Ufficio Finanziario cui la presente si trasmette per quanto di competenza;

**Di precisare** che si procederà alla liquidazione della spesa , previa presentazione di regolare fattura mensile ed accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate; il pagamento avverrà ad opera dell'ufficio finanziario dell'Ente sul conto comunicato dall'affidatario nel rispetto dei termini concordati e della L.136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari .

Della Determina a contrarre di impegno spesa e affidamento, Vogliano l'Ufficio preposto dell'Ente e l' RPCT competenti procedere a pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente in conformità di quanto in materia dispone il D.Lgs.33/13 oltre che procedere alla pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente.

**SOTTOSCRIZIONE**

Montalto Uffugo, **17/10/2024**

**Il responsabile del Procedimento**
**f.to CAP. AVV. DORA FILOSA**

**Il responsabile del Servizio**
**f.to CAP. AVV. DORA FILOSA**

**PARERE CONTABILE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

| IMPEGNO | IMPORTO | CAPITOLO | ARTICOLO | ESERCIZIO |
|---|---|---|---|---|
| | 17.500,00 | 1022 | 0 | 2024 |

Dalla residenza municipale, **18/10/2024**

**Il responsabile del Servizio Finanziario**
**f.to DR. ANGELO BAFFA**

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 585** del: **18/10/2024**

**Il responsabile**
**UFFICIO SEGRETERIA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

**Il responsabile della pubblicazione**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.*